

ALLEGATO 3

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Il DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, C.F. 00876220633, nella persona del Direttore, Prof. Andrea Mazzucchi, nato a Bari l'8 Ottobre 1966, domiciliato per la carica presso lo stesso DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI, in Via Porta di Massa n. 2 - 80134 Napoli (Pec dip.studiumanistici@pec.unina.it), *d'ora innanzi denominato* DIPARTIMENTO;

E

la FONDAZIONE CULTURA FILOSOFICA E TEOLOGICA - POSILLIPO, C.F. 08000711211, nella persona del Presidente, Claudio Barretta sj, nato a Roma il 22 Settembre 1961, domiciliato per la carica presso la stessa FONDAZIONE CULTURA FILOSOFICA E TEOLOGICA - POSILLIPO, in Via Francesco Petrarca n. 115 - 80121 Napoli (Pec direttore.fondazioneposillipo@pec.it), *d'ora innanzi denominata* FONDAZIONE; *e di seguito, collettivamente denominate* le PARTI.

Le premesse a seguire costituiscono parte integrante e sostanziale del presente PROTOCOLLO DI INTESA, *d'ora innanzi denominato* PROTOCOLLO.

PREMESSO CHE, DA UN LATO,

- il DIPARTIMENTO rappresenta un'aggregazione di saperi omogenei all'interno dell'insieme delle discipline umanistiche e sociali, fondata su una visione non settoriale ma critica ed enciclopedica delle indagini di tali discipline, atta a garantire l'efficacia dell'insegnamento nel campo e dominio di studio delle lettere, della filosofia, della storia, delle lingue e letterature straniere, delle scienze relative ai beni culturali, delle scienze psicologiche e pedagogiche;
- il DIPARTIMENTO assicura lo svolgimento e la qualità della ricerca scientifica in ognuno dei settori scientifico-disciplinari sopra menzionati e incoraggia le ricerche interdisciplinari, anche con il finanziamento di Enti pubblici o privati;
- Il DIPARTIMENTO eroga la didattica nei campi e domini di studio delle discipline umanistiche mediante l'attivazione e l'organizzazione di corsi di studi, anche in collaborazione con altri Soggetti su tematiche specifiche dei settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
- Il DIPARTIMENTO ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con l'esterno e si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca scientifica, alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico;
- Il DIPARTIMENTO presta servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente.

PREMESSO CHE, DALL'ALTRO,

- la FONDAZIONE, tenuto conto delle proprie finalità istituzionali, promuove e sostiene, soprattutto, la formazione universitaria, post-universitaria e professionale, la ricerca scientifica interdisciplinare, in particolare nei campi e domini di studio delle discipline umanistiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti e Soggetti del Terzo Settore, negli ambiti di competenza;
- la FONDAZIONE incoraggia gli interventi di tutela attiva delle risorse e le azioni tese alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico-architettonico e del paesaggio;
- la FONDAZIONE organizza la gestione delle attività culturali nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari afferenti soprattutto alle discipline umanistiche, pertinenti ai compiti istituzionali, e al loro sviluppo (come, ricerche, studi, convegni e manifestazioni); da impulso alle attività artistiche o ricreative, specialmente di ambito sociale, incluse le iniziative, anche editoriali, di diffusione della cultura e delle attività di interesse generale; sorregge gli scambi culturali e la collaborazione nella ricerca scientifica e nella formazione interdisciplinare, anzitutto con gli Atenei ed i Centri di ricerca;

- la FONDAZIONE incentiva e gestisce le attività di turismo esperienziale, soprattutto di interesse sociale e culturale, e partecipa alle iniziative di cooperazione allo sviluppo;
- la FONDAZIONE, coerentemente con i propri scopi statutari, è interessata alle attività istituzionali che il DIPARTIMENTO svolge in merito agli studi e alle ricerche scientifiche dei settori disciplinari afferenti innanzitutto alle discipline umanistiche (come, la filosofia, le scienze relative ai beni culturali, le scienze psicologiche e pedagogiche);

le PARTI, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un'efficace collaborazione, mediante l'utilizzo delle rispettive risorse intellettuali e tecnico-strumentali, e, per l'avvio delle attività, concordano di stipulare specifici atti (come, convenzioni, intese), regolati dal presente PROTOCOLLO, per ciascuna tipologia di attività (collaborazione scientifica e didattica; ricerca scientifica interdisciplinare; consulenza e/o formazione per attività in conto terzi; partecipazione a bandi/avvisi nazionali e internazionali per finanziamenti), approvati di volta in volta dai competenti Organi delle PARTI.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSA

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente PROTOCOLLO e vincolano le PARTI alla loro osservanza.

ART. 2

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

Con il presente PROTOCOLLO, e per tutta la durata prevista, le PARTI si impegnano alla collaborazione finalizzata all'adempimento di un servizio pubblico e di interesse comune, nello spirito di una convergenza sinergica per attività senza alcun fine di lucro e nel rispetto della diversità dei fini istituzionali perseguiti dalle PARTI.

ART. 3

OGGETTO DEL PROTOCOLLO

La collaborazione tra il DIPARTIMENTO e la FONDAZIONE avrà ad oggetto, in generale, lo sviluppo di attività di ricerca scientifica e di alta formazione interdisciplinare.

Saranno sviluppate analisi e ricerche inerenti alla filologia moderna, alla filosofia, alla psicologia, alle scienze dell'educazione, alle scienze dell'antichità, alle scienze storiche, alla storia del patrimonio culturale; alla tutela attiva del patrimonio culturale, storico-architettonico e del paesaggio; alle attività artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le iniziative, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura; al turismo esperienziale di interesse sociale e culturale; alla cooperazione allo sviluppo.

Infine, tra gli obiettivi, le PARTI si prefiggono di sviluppare un'organica collaborazione per promuovere conferenze, seminari, *workshop*, *summer school*, corsi, attività di ricerca, dottorati di ricerca, sostegni post dottorali, master; allestire progetti e programmi inerenti alle attività che possano essere presentati nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali e internazionali o sottoposti alla valutazione di potenziali finanziatori privati; promuovere tirocini e *stage*, borse di studio, riconoscimento di percorsi formativi (CFU); individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio; attivare uno scambio informativo tra le PARTI continuo e puntuale al fine di condividere iniziative e progettualità.

Per l'attuazione di programmi, azioni o progetti specifici saranno stipulati appositi Accordi attuativi.

ART. 4

COORDINAMENTO E RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA DELLE ATTIVITÀ

Il coordinamento e la responsabilità tecnico-scientifica delle attività di collaborazione, di cui al presente PROTOCOLLO, è affidato per il DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI al Prof. Andrea Mazzucchi, giusta Delibera del Consiglio di Dipartimento n. ____ del _____; e per la Fondazione Cultura Filosofica e Teologica - Posillipo, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, Prof. Francesco Citarella, nato a Casalnuovo (Na) il 14.10.1951 e domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione Cultura Filosofica e Teologica - Posillipo, in Napoli alla Via Petrarca n. 115, giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 Giugno 2023.

ART. 5

DURATA, PROCEDURA DI RINNOVO E FACOLTÀ DI RECESSO

Il presente PROTOCOLLO, redatto su carta semplice, consta di pagine n. 5 (cinque), avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato previo accordo sottoscritto dalle PARTI.

Alla scadenza del PROTOCOLLO, le PARTI redigeranno la relazione valutativa congiunta di sintesi sulla collaborazione e sui risultati raggiunti.

Nel caso di rinnovo, alla relazione valutativa congiunta di sintesi sulle attività svolte, le PARTI redigeranno la relazione progettuale con la quale saranno indicati gli obiettivi strategici da conseguire.

Il PROTOCOLLO si risolverà automaticamente nel caso in cui l'attuazione dello stesso diventi o risulti impossibile, ovvero quando le attività previste non vengano poste in essere per n. 24 (ventiquattro) mesi consecutivi dal momento della stipula o dagli effetti della stessa.

Le PARTI potranno recedere da esso per motivate ragioni, dandone comunicazione scritta con Raccomandata AR, ovvero mediante Pec, n. 6 (sei) mesi prima della data che verrà individuata per il recesso.

ART. 6

ONERI DELLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Dall'esecuzione delle attività indicate all'Art. 3 del presente PROTOCOLLO non potrà discendere alcun onere per le PARTI sopra rappresentate.

ART. 7

PROPRIETÀ DEI RISULTATI DELLA RICERCA SCIENTIFICA INTERDISCIPLINARE E PUBBLICAZIONI

Ciascuna PARTE si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, ai metodi di analisi, alle ricerche, di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'Art. 3 e che sono qualificate per iscritto come confidenziali.

Ciascuna delle PARTI resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone, che sono state sviluppate o acquisite indipendentemente dallo svolgimento delle attività di ricerca scientifica interdisciplinare, di cui al presente PROTOCOLLO.

La proprietà intellettuale delle conoscenze, invenzioni e brevetti, derivanti dalle attività di cui all'Art. 3, sarà ripartita tra le PARTI sulla base dell'apporto fornito da ciascuna al loro conseguimento.

I risultati delle attività di ricerca scientifica interdisciplinare, svolte in esecuzione del presente PROTOCOLLO, potranno essere oggetto di pubblicazioni, previo consenso scritto di entrambe le PARTI e senza pregiudizio per eventuali interessi connessi alla tutela dei risultati stessi.

Sono in ogni caso fatte salve eventuali diverse modalità da concordare negli Atti attuativi.

ART. 8

UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI

Le PARTI si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

L'utilizzo del nome e/o logo delle PARTI si intende regolato dalle norme del Codice Civile e dalla vigente normativa sulla proprietà intellettuale, con il consenso della Parte che ne ha il diritto esclusivo. In particolare, i loghi delle PARTI potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del PROTOCOLLO.

Il PROTOCOLLO non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva, rispettivamente, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Fondazione Cultura Filosofica e Teologica - Posillipo per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli Organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle rispettive Istituzioni.

ART. 9

COPERTURE ASSICURATIVE

Ciascuna PARTE provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente PROTOCOLLO, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

In caso di incidente, durante lo svolgimento delle attività, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi e contestualmente al soggetto ospite.

ART. 10

CONTROVERSIE

Le PARTI concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente PROTOCOLLO. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo bonario, il Foro competente sarà quello di Napoli.

ART. 11

SEGRETIZZA

Le PARTI si impegnano a non divulgare, rivelare, né utilizzare in alcun modo le informazioni, i dati e le conoscenze acquisite per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente PROTOCOLLO.

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle PARTI è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le PARTI, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono il DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Fondazione Cultura Filosofica e Teologica - Posillipo.

Le PARTI si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini del presente PROTOCOLLO saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate e informatizzate; comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente PROTOCOLLO; infine, non saranno trasferiti a Paesi terzi.

ART.13

CODICE ETICO

Le PARTI dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente PROTOCOLLO, dei rispettivi CODICI ETICI E DI CONDOTTA, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente PROTOCOLLO.

Le PARTI si impegnano a provvedere alla pubblicazione del PROTOCOLLO sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'Art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 33/2013 s.m.i..



FONDAZIONE
POSILLIPO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



dipartimento studi umanistici

NAPOLI,

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO,

PER IL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

IL DIRETTORE

PROF. ANDREA MAZZUCCHI

PER LA FONDAZIONE CULTURA FILOSOFICA E TEOLOGICA - POSILLIPO

IL PRESIDENTE

PADRE CLAUDIO BARRETTA SJ